

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1G_5/2015

Sentenza del 1° dicembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Cramerli.

Partecipanti al procedimento
Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20,
3003 Berna,
istante,

contro

1. H. _____ Ltd.,
2. J. _____ Ltd.,
3. K. _____ Ltd.,
4. L. _____ Ltd.,
patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Luigi Mattei,

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.

Oggetto
interpretazione (art. 129 LTF),

domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_464/2014 del 18 agosto 2015.

Fatti:

A.

Con sentenza 1C_464/2014 del 18 agosto 2015 il Tribunale federale ha accolto un ricorso presentato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) avverso la sentenza del 17 settembre 2014 emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF; RR.2014.210-213), annullandola nella misura in cui ordinava il dissequestro di un conto intestato a L. _____ Ltd. presso una banca (dispositivo n. 1 e 2) e il dissequestro di conti intestati a J. _____ Ltd., a K. _____ Ltd. e a H. _____ Ltd. presso la stessa banca fino a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000 (dispositivo n. 3); le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 3'000.-- sono state poste a carico delle società e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato obbligato a versare alle stesse fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

B.

Il 29 ottobre 2015 l'UFG inoltra al Tribunale federale una domanda di interpretazione della citata sentenza, limitatamente alle spese giudiziarie e alle ripetibili. La sentenza 1C_464/2014 né si pronuncerebbe infatti in merito alle tasse di giustizia parzialmente ridotte fissate dal TPF né in merito al versamento delle ripetibili a carico del MPC.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale, su domanda o d'ufficio, interpreta o rettifica una sentenza se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo (art. 129 cpv. 1 LTF).

1.2. L'interpretazione tende a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di un'interpretazione nella misura in cui è possibile determinare il senso del dispositivo solo facendo capo ai motivi della decisione. L'interpretazione può anche avere lo scopo di rettificare errori redazionali, di calcolo o di scrittura (DTF 110 V 222 consid. 1 e riferimenti; sentenze 6G_3/2013 del 6 novembre 2013 consid. 1.1 e 4G_1/2007 del 13 settembre 2007 consid. 2.1).

1.3. Nel caso sia fatto valere il carattere incompleto della sentenza oggetto della procedura, occorre distinguere l'interpretazione ai sensi dell'art. 129 LTF dalla revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF. Se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni è dato solo il rimedio della revisione (art. 121 lett. c LTF) : la procedura di interpretazione è invece aperta qualora la decisione del Tribunale federale non sia stata tradotta nel dispositivo (sentenza 4G_1/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 23 ad art. 129).

2.

2.1. Nella decisione del 17 settembre 2014 il TPF aveva parzialmente accolto il ricorso delle società titolari dei conti, ordinando il dissequestro di una relazione bancaria di una società e disponendo il dissequestro, nel senso dei considerandi, dei conti di tre altre, fino a concorrenza di una determinata somma (dispositivi n. 1 a 3). Ha posto la tassa di giustizia ridotta, di fr. 3'000.--, a carico delle società ricorrenti (dispositivo n. 4) e stabilito che il MPC doveva versare alle stesse un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Nelle conclusioni del ricorso in materia di diritto pubblico, l'UFG ha chiesto di accogliere il gravame e di annullare la decisione del TPF " limitatamente alla pronuncia del dissequestro dei conti bancari a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. " Ha inoltre postulato di confermare la decisione di mantenimento del sequestro del MPC e, infine, di non prelevare spese. Nelle sue osservazioni, anche il MPC aveva unicamente chiesto di annullare la pronuncia sul dissequestro. Nella sentenza 1C_464/2014 il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che l'istante non aveva per contro chiesto di annullare i dispositivi n. 4, relativo alle spese, e n. 5, riguardante le ripetibili accolte al MPC (consid. 4.1); né aveva chiesto di annullare la decisione del TPF e quindi implicitamente anche i dispositivi, di secondaria importanza, sulle spese e ripetibili.

2.2. La domanda di interpretazione disattende chiaramente le esigenze di motivazione (art. 42 LTF; DTF 140 I 320 consid. 3.2) e non precisa del tutto perché il dispositivo della sentenza 1C_464/2014 sarebbe poco chiaro, incompleto o ambiguo. In effetti, come esposto e come sottolineato nella sentenza di cui è chiesta l'interpretazione (consid. 4.1), con la quale l'istante non si confronta, quest'ultimo aveva espressamente chiesto soltanto di annullare la decisione del TPF limitatamente al criticato dissequestro e non anche riguardo alla tassa di giustizia e alle ripetibili fissate dal TPF. In siffatte circostanze, il Tribunale federale, constatato che le parti non avevano contestato le spese e le ripetibili stabilite dal TPF, non si è pronunciato al riguardo, motivo per cui il criticato dispositivo è chiaro, non è in contraddizione con i considerandi, né è incompleto. La domanda di interpretazione dev'essere pertanto respinta. Ciò premesso, la questione di sapere quale interesse degno di protezione abbia l'UFG a proporre una siffatta domanda nel mero interesse di un'altra parte alla procedura, segnatamente del MPC, non dev'essere esaminata oltre.

2.3. Tutt'altro quesito, che l'istante rettamente non contesta, è la mancata attribuzione di ripetibili nell'ambito della procedura del ricorso in materia di diritto pubblico. Infatti, alla Confederazione non sono di regola accordate spese ripetibili se, come era il caso nell'ambito della causa 1C_464/2014, vince una causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

3.

Ne segue che la domanda di interpretazione, infondata, dev'essere respinta senza procedere a uno scambio di scritti (art. 129 cpv. 3 in relazione con l'art. 127 LTF). Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di interpretazione è respinta.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione all'istante, ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.

Losanna, 1° dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri